



Comune di Pianezza

Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE (ISEE)**

ART. 1

Oggetto e riferimenti

1. Il presente Regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza comunale, ai sensi della Legge n. 214 del 22.12.2011 ed in attuazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*".
2. Il presente Regolamento è lo strumento per disciplinare l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Pianezza.
3. Il presente Regolamento integra ogni altra disciplina, espressa anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 2.
4. Gli scaglioni I.S.E.E. cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti.

ART. 2

Servizi disciplinati e destinatari

1. Allo scopo di consentire al cittadino residente di disporre di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, il Comune di Pianezza eroga, tra gli altri, gli interventi e i servizi a domanda individuale, qui elencati a titolo indicativo, in riferimento ai quali la tariffa a carico dell'utente è collegata alla situazione economica del suo nucleo familiare, così come definita dal presente Regolamento:
 - refezione scolastica;
 - trasporto scolastico;
 - pre e/o post scuola;
 - scuola dell'infanzia estiva;
 - micronido;
 - contributo per frequenza asili nido privati;
 - contributo per frequenza centri estivi;
 - eventuali altri servizi o agevolazioni che potranno essere successivamente individuati.
2. I servizi sopra descritti sono messi a disposizione della comunità, per consentire il raggiungimento di pari opportunità, e sono altresì finalizzati alla prevenzione di situazioni di svantaggio e di bisogno.

3. L'accesso è regolato da una espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche del richiedente, il quale è tenuto a contribuire al costo dei servizi stessi mediante il pagamento di una tariffa secondo un criterio di capacità economica.

ART. 3

Tasse, Imposte e Tariffe disciplinate e destinatari

1. I Regolamenti comunali relativi a tasse, imposte e tariffe potranno stabilire agevolazioni sul pagamento delle stesse, basate sui criteri previsti dal presente regolamento.

ART. 4

Definizione del nucleo familiare

1. Il nucleo familiare è costituito di soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, come indicato nell'art. D.P.C.M. n. 159/2013.

2. Ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. L'attestazione ISEE può essere utilizzata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell'accesso ai servizi di pubblica utilità.

ART. 5

Requisiti di accesso alle agevolazioni economiche

1. Per ragioni di equità, l'applicazione dell'ISEE per l'ottenimento di prestazioni sociali agevolate, servizi e agevolazioni economiche varie, non è ammessa esclusivamente nel caso in cui il richiedente o un componente del nucleo familiare, come definito dall'art. 4 del presente regolamento:

- sia proprietario esclusivamente dell'abitazione principale e relativo box di appartenenza diversa dalle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7;
- sia proprietario o usufruttuario di altri immobili per una quota di rendita catastale rivalutata superiore ad € 15.000,00;
- abbia la proprietà/possesso o disponibilità non occasionale di un autoveicolo di cilindrata superiore a 1900 cc. alimentato a diesel o a 1.800 cc. per ogni altro tipo di alimentazione, immatricolato negli ultimi 5 anni, o di un camper. Fanno eccezione gli autocarri ad esclusivo uso lavorativo.

2. Il requisito di non essere proprietario, possessore o di avere la disponibilità non occasionale di un autoveicolo di cilindrata superiore a 1.900 cc. alimentato a diesel, o a 1.800 cc. per ogni altro tipo di alimentazione e immatricolato negli ultimi 5 anni, non si applica ai nuclei familiari

composti da genitore/genitori e tre o più figli che utilizzano contemporaneamente i servizi e nel caso di certificazione relativa alla presenza di patologie mediche riferite a componenti del nucleo familiare tali da dover prevedere l'utilizzo di un mezzo attrezzato.

3. La nuda proprietà di un immobile non comporta l'esclusione dall'ottenimento di prestazioni sociali agevolate.

ART. 6

Criteri generali per la determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale

1. La partecipazione degli utenti al costo dei servizi è determinata sulla base della analisi dei costi, come definita dalla normativa vigente relative ai servizi pubblici a domanda individuale, e nel rispetto del principio di gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive dei richiedenti.

2. La Giunta Comunale approva ogni anno, anche in relazione al costo effettivo del servizio, la percentuale del costo riferita ad ogni servizio che determina la tariffa piena, le tariffe ridotte rispetto alla tariffa piena, modulate su fasce di ISEE, le modalità operative per la concessione di benefici secondo i principi e i criteri previsti nel presente Regolamento nonché in altri atti del Consiglio Comunale.

3. Ai nuclei familiari non residenti sarà applicata una tariffa superiore a quella piena, comunque non superiore al costo, diretto e indiretto del servizio.

4. La Giunta Comunale, tenuto conto dei requisiti previsti dall'art. 5, nello stabilire tariffe ridotte, rispetto alla tariffa piena, modulate su fasce di ISEE, potrà diversificare le stesse tra famiglie composte esclusivamente da lavoratori dipendenti, pensionati o disoccupati e famiglie composte anche o solo da lavoratori autonomi.

5. Per i singoli servizi la Giunta Comunale potrà prevedere riduzioni tariffarie nella misura massima del 20% nel caso di utenti che usufruiscono dello stesso servizio e che appartengono allo stesso nucleo familiare.

6. La Giunta Comunale potrà prevedere agevolazioni tariffarie per famiglie con un solo genitore e mono – reddittuali.

7. Per i minori in affidamento a famiglie residenti in Pianezza, qualunque sia la residenza dei minori stessi, verrà applicata la massima riduzione per le prestazioni sociali agevolate, eccetto i

casi in cui la famiglia affidataria abbia diritto all'esenzione sulla base della relazione dei servizi sociali. L'affidamento dovrà essere autocertificato dal richiedente.

8. L'esenzione totale dal pagamento delle tariffe per i servizi scolastici (mensa, trasporto e pre/post scuola), per le famiglie residenti prive di reddito o in gravi difficoltà economiche, viene concesso su specifica e motivata segnalazione scritta del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali, ovvero dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, su richiesta degli interessati, in cui dovrà essere dettagliata la situazione familiare e le difficoltà economiche esistenti, corredata da una relazione rilasciata dai Servizi Sociali.

9. Per le famiglie non residenti seguite dai Servizi Sociali e per quelle domiciliate presso le Case famiglia del territorio non è prevista l'esenzione dal pagamento delle tariffe per i servizi scolastici succitati. Alle suddette famiglie potranno essere applicate le tariffe previste per i residenti, su base ISEE, dietro specifica richiesta da parte dei Servizi Sociali o delle comunità dove ha sede il domicilio, che dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dei Comuni di residenza delle famiglie in questione, in cui si esprime la disponibilità a coprire la differenza di spesa, per l'intero anno scolastico, risultante tra la tariffa calcolata su base ISEE e la tariffa non residenti.

ART. 7

Criteri generali per la determinazione di altre agevolazioni economiche

1. I criteri per la definizione delle agevolazioni economiche sono definite dalle singole deliberazioni istitutive o da specifici regolamenti in materia di tasse, imposte e tariffe.

ART. 8

Richiesta di agevolazione economica e procedure applicative

1. La richiesta di agevolazione economica dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che attesti che al momento di presentazione della stessa il richiedente, o alcun componente il nucleo familiare, non si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento e da una dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'ISEE del nucleo familiare, così come calcolato da un CAF autorizzato, dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al DPCM n. 159/2013, in corso di validità.

2. La richiesta di cui al comma precedente dovrà essere presentata al momento di iscrizione ai servizi, corredata da un ISEE valido al momento della presentazione, e avrà efficacia per:

- riduzione tariffe servizi scolastici, per il successivo anno scolastico;
- riduzione tariffa micronido comunale ed erogazione del contributo per la frequenza di asili nido privati, per il successivo anno scolastico;

- riduzione tariffa scuola dell'infanzia estiva ed erogazione contributi per la frequenza ai centri estivi, per l'estate successiva;
- applicazione agevolazione TARI, per l'anno di competenza della tariffa.

3. La richiesta, corredata da ISEE valido, potrà essere presentata successivamente:

- per i servizi scolastici, in qualunque momento dell'anno scolastico, ma avrà effetto dopo 30 giorni dalla data di presentazione;
- per micronido comunale in qualunque momento, ma avrà effetto dopo 30 giorni dalla data di presentazione;
- per le altre prestazioni sociali agevolate entro i termini ordinariamente stabiliti per la richiesta di accesso al servizio dalle rispettive discipline istitutive del servizio.

4. Per gli stessi servizi elencati al comma 3 è altresì possibile, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, presentare una nuova dichiarazione per variazioni della situazione economica e familiare, corredata del nuovo valore ISEE e la medesima avrà la decorrenza di cui al comma 3.

5. In linea generale, chi non richiede agevolazioni non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione.

6. Il richiedente dichiarerà, di essere a conoscenza che, nel caso di concessione della agevolazione economica, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Art. 9 **ISEE corrente**

1. In presenza di un ISEE in corso di validità può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto alla data di richiesta della prestazione, quando si siano verificate diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa, come stabilito dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013.

2. In tal caso occorre presentare un modulo sostitutivo e l'ISEE corrente ha validità di due mesi dalla data della sua presentazione. Gli effetti dell'ISEE corrente decorrono a partire dal mese successivo alla data di presentazione in caso di agevolazione tariffaria. In caso di accesso a benefici, l'ISEE corrente è condizionato alla permanenza dei requisiti alla scadenza della validità.

ART. 10
Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, l'Amministrazione comunale effettua controlli anche a campione sulla situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione.

2. L'Amministrazione comunale provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati e può richiedere ogni idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

3. I controlli di cui ai commi precedenti sono effettuati dal servizio competente, con le modalità approvate dalla Giunta Comunale.

ART. 11
Acquisizione e trattamento dei dati personali

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni rese ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni economiche di cui al presente regolamento devono avvenire nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, delle disposizioni in materia di misura minime di sicurezza e di ogni altra futura norma emanata da autorità competenti.

ART. 12
Decorrenza

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla sua pubblicazione.

ART. 13
Norme Finali

1. Le norme contenute nel presente regolamento si adegueranno automaticamente alle modificazioni che verranno apportate alla normativa di riferimento, che dovesse eventualmente essere emanata in materia.